

DIRETTIVA 2001/87/CE DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2001****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari con l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (nel prosieguo «la direttiva»), il 15 ottobre 1996 la Francia ha ricevuto una domanda della Novartis (attualmente Syngenta) ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile (CGA 245704) nell'allegato I della direttiva. Con la decisione 97/865/CE della Commissione ⁽³⁾, è stato confermato che il fascicolo era «completo» e cioè poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva.
- (2) Il 27 marzo 1996 la Grecia ha ricevuto una domanda analoga della Rhone Poulenc Agrochimie SA (attualmente Aventis CropScience), riguardante il ciclanilide (RPA 090946). Il relativo fascicolo di questa domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/137/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il 27 agosto 1998 la Germania ha ricevuto una domanda della W. Neudorff GmbH KG riguardante il fosfato ferrico. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 1999/43/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Il 4 settembre 1996 la Germania ha inoltre ricevuto una domanda della Novartis riguardante la pimetrozina (CGA 215944). Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE.
- (5) Il 16 giugno 1997 il Belgio ha ricevuto una domanda della Nihon Nohyaku Co. Ltd, riguardante il piraflufen-etile. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 98/242/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (6) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succinate cinque sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dai

richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 17 dicembre 1998 (acibenzolar-s-metile), l'11 febbraio 1998 (ciclanilide), il 30 luglio 1999 (fosfato ferrico), il 28 maggio 1998 (pimetrozina) e l'8 luglio 1999 (piraflufen-etile), rispettivamente.

- (7) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. I riesami sono stati conclusi il 29 giugno 2001 sotto forma di singole relazioni di riesame della Commissione per l'acibenzolar-s-metile, il ciclanilide, il fosfato ferrico, la pimetrozina e il piraflufen-etile.
- (8) I fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di ciascuna sostanza sono stati sottoposti al comitato scientifico per le piante. Per quanto riguarda l'acibenzolar-s-metile e il fosfato ferrico, al comitato non sono state presentate questioni specifiche. Esso non ha ritenuto di dover sollevare problemi in merito alle sostanze attive per una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva ⁽⁷⁾. Il comitato ha precisato che l'assenza di commenti deve essere interpretata unicamente come indice che non vi sono motivi manifesti che impongano osservazioni particolari.
- (9) Nel suo parere riguardante la ciclanilide ⁽⁸⁾ il comitato ha dato la sua interpretazione di taluni effetti osservati nei ratti e nei conigli ed ha raccomandato il riesame della degradazione del metabolita nel suolo 2,4-dicloranilina. Le raccomandazioni del comitato sono state prese in considerazione.
- (10) Nel suo parere sulla pimetrozina ⁽⁹⁾, il comitato ha valutato taluni effetti in rapporto alla fissazione di una dose giornaliera ammissibile e di una dose di riferimento acuta per i consumatori.
- (11) Nel suo parere sul piraflufen-etile ⁽¹⁰⁾, il comitato ha concluso che sussiste in generale un rischio trascurabile di contaminazione delle acque sotterranee per quanto riguarda il composto progenitore e i suoi prodotti di degradazione. Tuttavia, occorre valutare attentamente il destino di alcuni prodotti di degradazione in certe condizioni estreme.

⁽⁷⁾ Processo verbale della sessione plenaria del comitato scientifico per le piante, del 7 marzo 2001 (acibenzolar-s-metile); processo verbale della sessione plenaria del comitato scientifico per le piante, del 4 giugno 2001 (fosfato ferrico).

⁽⁸⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/CYCLAN/002 def. dell'11 dicembre 2000.

⁽⁹⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/PYMETR/002 def. del 31 gennaio 2001.

⁽¹⁰⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del ciclanilide in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/PYRA/002 def. del 7 marzo 2001.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

⁽³⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 96 del 28.3.1998, pag. 45.

- (12) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti qualcuna delle sostanze attive soddisfino in generale alle esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- (13) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o per concedere, entro la scadenza di detto periodo, nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva. Può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti qualcuna delle sostanze attive in questione ed altre sostanze incluse nell'allegato I.
- (14) Il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva. È pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, i rapporti di riesame definitivi (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva). Qualora un rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza attiva in questione nell'allegato I della direttiva dovranno anch'esse essere modificate conformemente alla direttiva.
- (15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificata come specificato nell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, al 31 marzo 2003.

3. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato nella misura in cui le disposizioni della direttiva riguardanti l'iscrizione della sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo di attuazione più lungo.

4. Gli Stati membri tengono i rapporti di riesame di acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° novembre 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

SOSTANZE DA INSERIRE NELLA TABELLA DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«20	Acibenzolar-s-metile N. CAS 135158-54-2 CIPAC N. 597	Benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-carbotioato-s-metile	970 g/kg	1° novembre 2001	31 ottobre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come attivatore della resistenza delle piante Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001
21	Ciclanilide N. CAS 113136-77-9 CIPAC N. 586	Non disponibile	960 g/kg	1° novembre 2001	31 ottobre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001
22	Fosfato ferrico N. CAS 10045-86-0 CIPAC N. 629	Fosfato ferrico	990 g/kg	1° novembre 2001	31 ottobre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come molluschicida Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001
23	Pimetrozina N. CAS 123312-89-0 CIPAC N. 593	(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilene)ammino]-4,5-diidro-2H-[1,2,4]-triazin-3 one	950 g/kg	1° novembre 2001	31 ottobre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001

N.	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
24	Piraflufen-etile N. CAS 129630-19-9 CIPAC N. 605	Etil 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossiacetato	956 g/kg	1° novembre 2001	31 ottobre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche; inoltre, devono applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»